

(N. 1731-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1951

---

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1951

---

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitato dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di Note, conclusi a Belgrado il 26 febbraio 1951.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione è senza dubbio di notevole importanza perchè si riferisce agli accordi relativi alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave; interessa quindi una vasta categoria della gente di mare e di riflesso i cittadini che usufruiscono di un importante alimento rappresentato dal pesce.

Il Governo italiano aveva stipulato col Governo jugoslavo l'Accordo relativo alla pesca nelle acque jugoslave sino dal 1° aprile 1949; l'Accordo che incontrò parecchie difficoltà nell'esecuzione, per cui si rese necessario un Protocollo aggiuntivo e lo scambio di note, conclusi a Belgrado nel febbraio 1951.

L'Accordo che è oggetto del nostro esame concede ai pescatori italiani l'autorizzazione alla pesca in quattro zone delle acque territoriali jugoslave e precisamente a 60 nostri battelli nella prima zona del medio e alto Adriatico; ad un numero indeterminato di battelli nella seconda e terza zona e a 25 battelli nella quarta zona cioè nel settore più meridionale dell'Adriatico. Complessivamente potranno essere rilasciate licenze a duecento pescherecci, con le ordinarie reti a strascico, e una ventina di licenze per la pesca estiva con reti speciali a fonte luminosa.

L'Accordo dell'aprile 1949 comprende 12 articoli; i primi 11 disciplinano fino al dettaglio le clausole e le condizioni per la pesca nelle quattro zone sopraindicate; l'articolo 12 fissa il gravame finanziario imposto all'Italia per codesta autorizzazione. Diciamo francamente che le condizioni poste ai pescatori italiani sono piuttosto rigide, non tanto per il fatto che il Governo jugoslavo logicamente intendeva difendere gli interessi dei pescatori jugoslavi, ma per la notevole difficoltà di osservare prescrizioni assai difficili soprattutto tenendo presente le circostanze in cui la pesca si attua, e cioè di notte assai spesso, e in condizioni climateriche frequentemente turbate, se non tempestose. Sta di fatto per esempio che all'infuori del porto di Premuda fissato come base di appoggio, i pescatori italiani difficilmente possono trovare altre basi di appoggio, senza incorrere a difficoltà molteplici e anche a sanzioni di carattere fiscale.

Per questi motivi e per difficoltà di altro genere l'Accordo non è stato in un primo tempo ratificato e non è stata versata la prima annualità di lire 750 milioni onere fissato nell'articolo 12 dell'Accordo. Diciamo per incidenza che questo contributo appare molto elevato. Comunque la mancata ratifica ha reso imperfetto l'Accordo, lasciando la questione non regolata, e mettendo il nostro Paese in una situazione di inadempienza che ha reso difficile successivi interventi anche nelle questioni di principio e sulla clausola finanziaria.

Questa inadempienza ha portato gravi conseguenze per i nostri pescatori con sequestri di motopescherecci, con multe, confische e sanzioni certo più gravi dei contributi che i pescatori avrebbero dovuto versare per ottenere le relative licenze. Essi pure hanno tuttavia una certa responsabilità per codesta situazione perchè disertarono in massa le aste che il Governo italiano aveva preposte per la concessione del diritto di pesca nelle acque jugoslave. La situazione determinava anche ripercussioni politiche nei confronti delle relazioni italo-jugoslave.

Bisognava rimediare a questa situazione e perciò il Governo diede istruzioni alla nostra Legazione di Belgrado di prendere contatti con le Autorità jugoslave per riesaminare il problema e raggiungere l'intesa per rendere operante l'Accordo firmato nell'aprile del 1949. Le trattative furono concluse con un Protocollo aggiuntivo e con scambi di note firmate a Belgrado il 26 febbraio 1951. Il Protocollo prevede una proroga del primitivo Accordo dal 1° maggio 1951 al 30 aprile 1952. Nel Protocollo si stabilisce che il canone dovuto al Governo jugoslavo viene ridotto da 750 a 600 milioni di lire, non solo ma il Governo jugoslavo ha rinunciato a qualsiasi versamento per il tempo trascorso dall'aprile 1949 all'aprile 1951 perchè l'Accordo di Belgrado, giuridicamente in vigore, non aveva avuto alcuna pratica esecuzione. Infine sono previste anche altre possibilità di riesaminare i termini dell'Accordo stesso per attenuare certe condizioni eccessivamente rigide e possibilmente anche l'onere finanziario che appare piuttosto elevato.

Dobbiamo tuttavia fare presente che in questi ultimi tempi sono pervenute al Ministero

della Marina mercantile parecchie domande, e precisamente ventitrè, da parte di pescatori italiani per ottenere le prescritte licenze; queste domande dovrebbero assicurare al Tesoro una entrata di 120 milioni che potranno aumentare per successive prevedibili richieste di licenze da parte dei pescatori.

Da quanto si è detto appare evidente la necessità e l'urgenza di provvedere alla ratifica dell'Accordo in esame e del successivo Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, onorevoli senatori, e alla vostra approvazione, è molto semplice e di quattro soli articoli. Nel primo si chiede l'approvazione dell'Accordo e del Protocollo relativi alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave; nel secondo richiama la data di

decorrenza degli Accordi stessi; il terzo si riferisce alle clausole finanziarie e autorizza il Ministero del tesoro ai relativi stanziamenti mediante riduzione relativa al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-1952; infine l'articolo 4 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni del bilancio.

Abbiamo così esposto, onorevoli colleghi, in sintesi i motivi della necessità e della opportunità di approvare il presente disegno di legge; di approvarlo con una certa urgenza anche per esigenze di notevole portata politica nei rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia. Pensiamo che la vostra approvazione alla presente relazione per codesti motivi verrà certamente accordata.

GALLETTO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di Note, conclusi a Belgrado il 26 febbraio 1951.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, Protocollo e scambi di Note suddetti

a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo per l'importo previsto di lire 600 milioni si farà fronte per lire 120.000.000 con le entrate derivanti dal rilascio delle autorizzazioni speciali di cui all'articolo 7 dell'Accordo e per lire 480.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1951-52.

### Art. 4.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.